

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca due motivi di annullamento, vertenti su errori di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata nell'interpretare gli articoli 14,106, paragrafo 2 e 107 paragrafo 1 TFUE e del protocollo 26 allegato al TFUE sui servizi di interesse generale.

Nel suo ricorso la ricorrente fa valere in particolare che la sentenza impugnata è errata:

- in quanto oltrepassa il limite dell'«errore manifesto» nell'esame dei diversi atti di definizione e attribuzione del SIEG;
- poiché limita indebitamente l'«ampio potere discrezionale» degli Stati membri, che si applica sia alla definizione sia all'«organizzazione» del SIEG e che include pertanto la scelta delle modalità di prestazione del SIEG e quella di una particolare tecnologia, indipendentemente dal fatto se siano contenute nell'atto di definizione o in un atto separato;
- ove esamina il diritto spagnolo applicabile, alterando il tenore delle disposizioni esaminate e della giurisprudenza che le interpreta, interpretandolo in modo manifestamente contrario al suo contenuto e attribuendo a taluni dati una portata che loro non spetta in rapporto agli altri dati;
- in quanto non riconosce che la «definizione» del SIEG e il suo «affidamento» a una o più imprese possono essere contenute in uno o in più atti distinti;
- in quanto non riconosce che la «definizione» del SIEG e il suo «affidamento» non richiedono l'utilizzo di una formula o espressione concrete, bensì un'analisi materiale e funzionale; e
- ove quantifica il presunto vantaggio ricevuto come l'importo totale dei contratti stipulati dalle autorità pubbliche, senza tener conto del fatto che tale importo non è una sovvenzione a fondo perduto, ma una controprestazione per i beni e servizi che l'impresa di cui trattasi fornisce allo Stato.

Ricorso proposto il 22 febbraio 2017 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-93/17)

(2017/C 129/12)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e B. Stromsky)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, non avendo adottato le misure di esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte il 28 giugno 2012, nella causa C-485/10 Commissione/Grecia, EU:C:2012:395, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in base alla suddetta sentenza e all'articolo 260, paragrafo 1, TFUE;
- ordinare alla Repubblica ellenica di versare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», una penalità di EUR 34 974 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza della Corte del 28 giugno 2012, causa C-485/10, per il periodo intercorrente dal giorno in cui verrà pronunciata la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà stata data esecuzione alla sentenza del 28 giugno 2012;
- ordinare alla Repubblica ellenica di versare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», una somma forfetaria, il cui importo risulta dalla moltiplicazione di una somma giornaliera pari a EUR 3 828 per il numero di giorni che saranno trascorsi dal giorno della pronuncia della sentenza del 28 giugno 2012 fino al giorno di regolarizzazione dell'infrazione o, in mancanza di regolarizzazione, fino al giorno in cui verrà pronunciata la sentenza nella presente causa.
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 2 luglio 2008, la Commissione europea ha adottato la decisione 2009/610/CE sulle misure C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 e CP 133/05) cui la Grecia ha dato esecuzione in favore di Hellenic Shipyards. In predetta decisione, la Commissione ha ritenuto che fossero incompatibili con il mercato interno determinati aiuti di Stato in favore di Hellenic Shipyards e ha disposto il recupero dei medesimi unitamente agli interessi calcolati fino al momento in cui avrà luogo il recupero totale degli aiuti di Stato.

L'8 ottobre 2010, la Commissione ha promosso un ricorso dinanzi alla Corte per violazione dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE (causa C-485/10). Il 28 giugno 2012, la Corte ha dichiarato che, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le misure necessarie ai fini dell'esecuzione della decisione della Commissione, e non avendo presentato alla Commissione, entro il termine impartito, le informazioni elencate all'articolo 19 di detta decisione, la Repubblica ellenica era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, e da 11 a 19 della decisione di cui trattasi.

Non avendo adottato le misure di esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte il 28 giugno 2012, la Repubblica ellenica ha violato gli obblighi derivanti dalla suddetta sentenza e dall'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Impugnazione proposta il 3 marzo 2017 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016, causa T-808/14, Spagna/Commissione

(Causa C-114/17 P)

(2017/C 129/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: J. García-Valdecasas Dorrego, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016, causa T-808/14, Regno di Spagna/Commissione europea
- annullare la decisione della Commissione del 1^o ottobre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.27408 (C 24/2010, ex NN 37/2010, ex CP 19/2009) concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate della regione Castiglia-La Mancha
- condannare la convenuta alle spese

Motivi e principali argomenti

1. Errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 1 della decisione impugnata, prima della sua modifica, relativamente ai principi di buona amministrazione e di certezza del diritto, dal momento che è stato ritenuto che tale articolo si riferisca anche alla fornitura di apparecchiature e che non abbia comportato nuovi obblighi a carico del Regno di Spagna.
2. Errore di diritto per quanto riguarda il controllo degli Stati membri nella definizione e realizzazione di un Servizio di Interesse economico generale, per quanto riguarda sia il primo che il quarto criterio della sentenza *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg* (C-280/00, EU:C:2003:415).